


26 LUG. 2011

Settore Attivazione Mobilità Trasporti  
Allegato alla Determinazione Dirigenziale  
N. 46 del 21/1/11  
Il Direttore di Settore  
Arch. Filippo Salucci



METRO 5 S.p.A.

ALLEGATO "F" AL N. 32124 DI REP. N. 9762 DI RACC..

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

*Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, relativo " alla realizzazione della Linea 5 della Metropolitana di Milano "*

TRA

**PREFETTURA DI MILANO – U.T.G.**, nella persona del Prefetto S.E. (·);

**COMUNE DI MILANO** (Concedente), nella persona di (·);

**METRO 5 S.p.A.** (Concessionaria), nella persona di (·);

Premesse

(Omissis)

**COMUNE DI MILANO**

Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambienti

Ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n° 445 e successivi modifiche, attesto che il presente documento, con posto da n. 43, facciate, è copia conforme all'originale, qui depositato.

Milano, ..... Il Direttore del Settore  
Arch. Filippo Salucci

25 GEN 2011

**ART. 1**

**(FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", il presente protocollo di Legalità implementa le verifiche antimafia allo scopo di garantire *standards* elevanti di prevenzione e repressione delle attività criminali, in relazione ai lavori inerenti alla realizzazione della Linea 5 della Metropolitana di Milano, (da qui l'Opera), anche prevedendo obblighi più stringenti rispetto a quelli dettati dalla normativa vigente, perseguendo un controllo antimafia di tipo sostanziale.


Il presente Protocollo viene adottato in attuazione delle linee guida allegate alle delibere CIPE n. 67/2007 e n. 100/2009 nonché delle linee guida antimafia adottate dalla Prefettura di Milano.

2. Le Informazioni del Prefetto saranno richieste anche per tutti i contratti e subcontratti (subappalti e subaffidamenti) a valle del contratto di concessione il cui valore sia inferiore alle soglie fissate dall'art.10, co.1 del citato decreto in modo da garantire il monitoraggio su tutte le imprese.

**SEGECO SRL**

Via del Salsolani, 31/B  
30174 MESTRE (VE)

C.F. e P.IVA 03827480274  
Tel. 041 914644 Fax 041 5448231





3. E' necessario un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le seguenti tipologie di prestazioni ritenute per prassi esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. prestazioni a rischio infiltrazione), estendendo alle stesse le Informazioni del Prefetto, indipendentemente dal valore del contratto:

- trasporto di materiale a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiali da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non sia già assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
- noli a caldo (qualora il subcontratto non sia già assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
- servizi di autotrasporti.

4. Le verifiche antimafia saranno estese anche alle persone fisiche e giuridiche che si ritiene possano determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

5. Tutti i contratti e subcontratti oggetto del presente Protocollo dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale sia stabilita, anche ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo, l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia, effettuate anche successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, abbiano dato esito "positivo". In tutti i contratti e subcontratti dovrà essere prevista l'espressa accettazione delle norme del presente Protocollo, una copia del quale dovrà essere allegata al contratto o subcontratto.

*ART. 1- bis*  
*(CONFERIMENTO DATI E BANCA DATI)*

1. La Concessionaria ha l'obbligo di comunicare al Concedente ed alla Prefettura i dati relativi alle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'Opera.

2. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

3. La Concessionaria si impegna a costituire e rendere operativa, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, secondo le modalità che saranno determinate in accordo con le altre Parti, una Banca





Dati multimediale di monitoraggio riservata ai soggetti sottoscrittori del Protocollo medesimo, contenente la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria da parte della Prefettura per il rilascio delle informazioni antimafia, nonché le informazioni finalizzate a consentire il monitoraggio:

- delle fasi di esecuzione del progetto;
- dei soggetti che partecipano a qualunque titolo alla realizzazione dell'Opera;
- del rispetto del principio di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'art. 8 del presente Protocollo e s.m.i.;
- del rispetto delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

Il sistema di gestione della Banca Dati dovrà, in ogni caso, fornire evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura<sup>1</sup>.

4. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la Banca Dati ai fini di una migliore razionalizzazione delle procedure di richiesta e di autorizzazione ai subaffidamenti, in applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo. In tal senso, adempimenti quali: le richieste di autorizzazione, la trasmissione dei documenti allegati alle richieste, le richieste di integrazione documentale, la trasmissione dei subcontratti, le comunicazioni della Prefettura nell'ambito della citata procedura, il rilascio delle autorizzazioni, ecc. saranno effettuati esclusivamente in via telematica, costituendo adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Protocollo.

5. La disciplina della anzidetta procedura di monitoraggio sarà definita tra le Parti (eventualmente anche previa definizione di linee guida operative) ed attuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Fino alla sua implementazione, i dati saranno comunicati dalla Concessionaria alla Prefettura di Milano, che provvederà, eventualmente, all'inoltro alla diversa Prefettura territorialmente competente. In ogni caso, la Prefettura rilascerà le informazioni antimafia al Concessionario, il quale provvederà ad informare il Concedente.

## ART. 2

### (INFORMAZIONI ANTIMAFIA)

1. METRO 5 S.p.A., nella sua qualità di Concessionaria dell'Opera, è individuata quale "soggetto responsabile della sicurezza dell'Opera", anche sotto il profilo antimafia.

2. Ai sensi dell'art.10 D.P.R. 252/98, la Concessionaria - anche per conto delle Imprese dell'ATI Esecutrice e/o delle Società consortili eventualmente costituite fra le medesime Imprese ai sensi dell'art. 96, D.P.R. 554/1999 - prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, deve

<sup>1</sup> Il concetto di "anomalie" potrà essere specificato solo alla luce delle indicazioni che verranno fornite dalla Prefettura.





acquisire le Informazioni Antimafia del Prefetto.

3. Le richieste di Informazioni Antimafia saranno inoltrate alla Prefettura di Milano, che provvederà, per le imprese aventi sede legale in altra provincia, a trasmetterle alla Prefettura territorialmente competente. Per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex art. 10 del D.P.R. 252/98, si indicherà che sono richieste dal presente Protocollo

4. Le Informazioni riguarderanno, oltre alle persone fisiche e giuridiche indicate nell'Allegato 5<sup>2</sup> del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, tutti i soci ed i sindaci per le società di capitali e per i consorzi; nonché, per le s.a.s i soci accomandanti.

Alla richiesta, contenente tutti gli elementi di cui agli Allegati 4<sup>3</sup> e 5 del citato D.Lvo (integrato con i nomi dei soci, sindaci, accomandanti), dovranno inoltre essere allegati:

- a) la visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
- b) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.

Quando la richiesta riguarda imprese aventi per oggetto le prestazioni di cui all'art.1 comma 3 (prestazioni a rischio infiltrazione) la stessa dovrà inoltre essere corredata anche dallo stato di famiglia dei soci e di tutti i soggetti elencati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490/1994, nonché dai nominativi delle persone fisiche addette alle singole attività, nonché gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati (ivi compresi eventuali libretti di

<sup>2</sup> "Allegato 5 D.Lvo 490/94 (Elenco delle persone giuridiche e fisiche):

- a) le società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, Sez.II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortile detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.
- c) per i consorzi di cui all'art.2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate
- d) per le s.n.c., tutti i soci
- e) per le s.a.s., i soci accomandatari
- f) per le società di cui all'art.2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato"

<sup>3</sup> "Allegato 4 D.Lvo 490/94 (Elementi che devono essere indicati nella richiesta di Informazioni al Prefetto):

- a) Denominazioni dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la concessione o il cottimo;
- b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
- d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art.5 (allegato 5) del decreto e del direttore tecnico dell'impresa;
- e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d)...





leasing), che dovranno eventualmente essere dotati di GPS<sup>4</sup> nonché delle dotazioni impiegate, compresa la titolarità degli stessi.

5. La Concessionaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, si obbliga a comunicare al Concedente e alla Prefettura se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di alcuna delle imprese che partecipano a qualsiasi titolo alla realizzazione dell'opera.

6. Le Informazioni del Prefetto non sono richieste per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento – unitamente ai contratti conclusi con i concessionari ed i licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo, nel trimestre, di € 50.000,00 (cinquantamila), fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede, legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nella **costituenda Banca Dati**.

7. Il Prefetto rilascerà le informazioni richieste nei termini di legge. Ai sensi dell'art.11 co.1 DPR 252/98, quando le verifiche siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Concessionaria e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

8. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di urgenza certificati dal Direttore dei Lavori, anche immediatamente dopo la richiesta, si potrà procedere alla stipula del contratti o subcontratti anche in assenza di informazioni antimafia. In tali casi i contratti o subcontratti devono contenere la clausola risolutiva espressa di cui all'art.1 comma 4 del presente Protocollo.

9. Il Prefetto trasmette le Informazioni "positive"<sup>5</sup> al Concedente ed alla Concessionaria, negli altri casi solo a quest'ultima.

#### ART. 2-bis


#### (EFFICACIA DELLE INFORMAZIONI PREFETTIZIE TIPICHE)

1. Le Informazioni del Prefetto accertanti le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono ostative alla stipula o autorizzazione dei contratti o subcontratti (art.10 co.7 lett. a – b – c DPR 252/98).

2. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste diano esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti dalla

<sup>4</sup> Da definire sia dal punto di vista tecnico che per l'ampiezza dell'utilizzo dello strumento, con relativi costi.

<sup>5</sup> Sono da intendere le Informazioni del Prefetto accertanti gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.





Concessionaria.

3. Nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo precedente (contratti stipulati dopo il c.d. silenzio-assenso – formatosi dopo 45 gg – o in urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98) allorché le verifiche antimafia effettuate dopo la stipula abbiano dato esito positivo, la Concessionaria effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa (di cui all'art.1 co.4 del presente protocollo) e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

4. La Concessionaria dovrà inoltre comunicare alla Prefettura e al Concedente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.

**ART. 3**

**(INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ATIPICHE)**

1. Gli "elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi", secondo il disposto dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.(c.d. Informazioni supplementari atipiche) saranno valutate dalla Concessionaria ai fini del gradimento dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, per gli effetti di cui all'art.11, comma 3 del DPR 252/98. Le facoltà di risoluzione e di revoca saranno espressamente contenute in apposita clausola dei contratti o subcontratti stipulati dalla Concessionaria o dalle imprese esecutrici. L'esito delle valutazioni sarà sempre comunicato alla Prefettura.


**ART. 4**

**(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)**

1. La Concessionaria si impegna, anche per conto dell'ATI Esecutrice, ad acquisire da ciascuna Società o Impresa, a cui si voglia affidare l'esecuzione di lavori o di servizi o la fornitura di materiali ai fini dell'esecuzione dell'Opera, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, vevolevoli quali clausole risolutive espresse:

Clausola n. 1 "La sottoscritta società [o impresa] si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Concedente ed alla Concessionaria, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nella fase di affidamento o di esecuzione dei lavori."

Clausola n. 2 "La sottoscritta società [o impresa] si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al





Concedente ed alla Concessionaria, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)".

Clausola n. 3 "La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza".

Il tutto, come da **modello di dichiarazione allegato**, che forma parte integrante del presente Protocollo.

2. La Concessionaria assume l'obbligo, anche per conto dell'ATI Esecutrice, di inserire dette clausole nei contratti e quindi di procedere alla risoluzione di quelli stipulati con le società o imprese che si rendessero responsabili della loro inosservanza (clausole risolutive espresse).

3. La Concessionaria si impegna, anche per conto dell'ATI Esecutrice, a dare notizia senza ritardo alla Prefettura ed al Concedente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che dovesse essere avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

4. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.


5. La Concessionaria si impegna, anche per conto dell'ATI Esecutrice, ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

6. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera *m-ter*) del medesimo art.38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

#### ART. 6

#### (SANZIONI)

1. Nei contratti e subcontratti oggetto del presente Protocollo sarà inserita





apposita clausola che preveda l'applicazione a carico delle società o imprese affidatarie o subaffidatarie una sanzione pecuniaria, determinata nel 10% dell'importo del contratto o subcontratto, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari che dovessero successivamente intervenire, e all'art. 118 d.lgs. n. 163/2006. Una sanzione pari al 10% dell'importo del contratto o del subcontratto verrà applicata alla Società o Impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che per tale ragione sia stata estromessa dal cantiere ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3. Nei casi in cui il valore del contratto o del subcontratto non sia determinato o determinabile, la sanzione sarà pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.


2. Nella stessa clausola si dovrà stabilire che le società o imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo indicato nel comma precedente nonché al comma 3 del successivo art.7.

3. La risoluzione automatica del contratto, la mancata concessione dell'autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione al subappalto o dell'affidamento, disposte ai sensi del presente Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Concedente, della Concessionaria o delle Imprese dell'ATI Esecutrice e/o delle Società consortili eventualmente costituite ai sensi dell'art. 96 DPR 554/1999, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite e riconosciute utili dal Direttore dei Lavori.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo e dell'art.7, comma 3, la Concessionaria (ovvero le imprese dell'ATI Esecutrice e/o le Società consortili di cui al precedente comma 3), fermi restando i mezzi giuridicamente consentiti, potrà avvalersi (i) delle somme non ancora erogate, maturate dalle imprese o dalle ditte assoggettate alla sanzione pecuniaria, nonché (ii) delle garanzie da quest'ultime prestate, nei limiti in cui tali somme e garanzie residuino al netto dei danni e delle penalità contrattuali eventualmente addebitati alle citate imprese o ditte in conseguenza della loro estromissione dal cantiere e della risoluzione del contratto o subcontratto.

5. Una copia del presente Protocollo dovrà essere allegata a tutti i contratti e subcontratti oggetto del medesimo e sottoscritta per espressa ed incondizionata accettazione di tutte le relative previsioni, ivi incluse le clausole di cui sopra.

6. Le sanzioni pecuniarie eventualmente riscosse ai sensi del comma 1 del presente articolo saranno versate in apposito fondo, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia dell'Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.







ART. 7  
(SICUREZZA NEI CANTIERI)

1. La Concessionaria acquisisce dalle imprese esecutrici dei lavori, per mezzo dell'ATI Esecutrice, i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, nonché le informazioni relative al numero dei lavoratori da occupare, alle loro qualifiche e ai criteri di assunzione.
2. La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Concessionaria alla Prefettura, per le opportune verifiche da parte del "Gruppo Interforze" di cui in premessa.
3. La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Concessionaria alla Prefettura, per le opportune verifiche da parte del "Gruppo Interforze" di cui in premessa.
4. Nei contratti e subcontratti sarà prevista una sanzione pecuniaria, determinata nel 10 % dell'importo del contratto o subcontratto, salvo il maggior danno, e, per i casi più gravi, l'estromissione dal cantiere, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera. Nei casi in cui il valore del contratto o del subcontratto non sia determinato o determinabile, la sanzione sarà pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.
5. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n.646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione dell'Opera deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.
6. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori. Il Piano di controllo prevederà in capo alla Concessionaria la trasmissione telematica alla Prefettura, con cadenza prefissata, delle informazioni sul procedere dei lavori, sulle ditte e sui mezzi presenti in cantiere, sui dipendenti impiegati nei lavori e sulle persone a qualsiasi titolo autorizzate all'accesso. Questi dati saranno oggetto di accertamenti e di verifiche incrociate da parte del Gruppo Interforze.

ART. 8  
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. La Concessionaria, l'ATI Esecutrice nonché i contraenti e subcontraenti della filiera della imprese che comunque partecipino alla realizzazione





dell'Opera accenderanno, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., uno o più conti correnti "dedicati" presso banche o Poste Italiane S.p.A. per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

2. Su tali conti dedicati ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale (ovvero tramite strumenti diversi ammessi dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.), riportante il Codice Unico di Progetto - CUP ed il Codice Identificativo di Gara - CIG, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per i movimenti di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione dei contratti e subcontratti oggetto del presente Protocollo, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a:

- attività espropriative;
- esecuzione di lavori;
- noleggi a freddo e a caldo;
- forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);
- altre forniture inerenti l'esecuzione dei lavori;
- servizi di trasporti, ad eccezione dei trasporti occasionali;
- servizi di guardiania;
- spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie;
- servizi di factor;
- servizi di bonifica da ordigni bellici;
- servizi di bonifica ambientale;
- scavo e movimenti terra;
- smaltimento terra;
- smaltimento rifiuti.

3. Dovranno essere appoggiate sui conti correnti dedicati i seguenti pagamenti:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- immobilizzazioni;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- imposte e tasse;
- assicurazioni e fidejussioni;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- gestori e fornitori di pubblici servizi.

4. In ciascuno dei contratti e subcontratti oggetto del presente Protocollo dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale i contraenti e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra.

5. Ogni contratto o subcontratto deve essere munito di clausola risolutiva



espressa, da attivarsi, a cura della Concessionaria, nei casi in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza avvalersi degli intermediari finanziari di cui al comma 1. Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione (fatto salvo il maggior danno).

6. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A. ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione.

7. Le sanzioni eventualmente riscosse dal concessionario, dovranno essere versate al Concedente che procederà a destinarle in conformità alla normativa vigente.

8. Resta fermo che il Concessionario si impegna, anche per l'ATI Esecutrice, a rispettare e far rispettare, in tutti i contratti o subcontratti che verranno stipulati, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità di cui al precedente comma 5.

9. La Concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tale comunicazione esonera l'appaltatore da qualsiasi responsabilità.


#### ART. 9 (ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti, anche direttamente in cantiere, su tutte le società ed imprese interessate ai lavori.

2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata al Concedente un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi da adottare nei confronti delle imprese interessate.

3. A tal fine, il Concedente, la Concessionaria e l'ATI Esecutrice si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche in cantiere, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa di settore, in conformità, alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

4. Il Concedente si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività





di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed alla Prefettura sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. La Concessionaria si impegna a fornire al Concedente tutte le informazioni relative alle attività dalla stessa svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale:

5. La Concessionaria si impegna ad informare tempestivamente il Concedente in ordine alle eventuali violazioni del presente Protocollo accertate dalla Concessionaria medesima, anche ai fini della comunicazione da parte del Concedente al Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

6. Quanto disciplinato nel presente articolo non limita l'applicazione delle disposizioni normative in materia di accessi ai cantieri.

*ART. 10  
(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)*

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità". Di tanto si fa carico la Concessionaria anche in nome e per conto dell'ATI Esecutrice e/o delle Società consortili eventualmente costituite ai sensi dell'art.96 del DPR 554/99.

2. La Concessionaria si fa carico, anche in nome e per conto dei soggetti di cui al precedente comma 1, dell'applicazione del presente Protocollo, a far data dalla sua sottoscrizione, e a far sì che il Presente protocollo sia formalmente recepito da tutti i contraenti.

*ART. 11  
(DURATA DEL PROTOCOLLO)*

1. Il Protocollo di Legalità avrà durata fino alla conclusione dei lavori. Le parti dichiarano sin d'ora la propria disponibilità, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti ed al fine di migliorare gli obiettivi indicati nelle premesse del presente Protocollo. In ogni caso dovranno essere tenute in considerazione, ai fini del riesame, eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa che dovessero successivamente intervenire.

